



**COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA**  
Provincia di Reggio Emilia  
P.zza Repubblica, 1 - CAP 42027

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE COPIA

**DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE**  
n. 32 del 21/07/2015

Oggetto: **IUC - COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventuno** del mese di **luglio** alle ore **20,30** nella Sala della Rocca, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Sig. **MINARDI DANIELA** nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori Consiglieri:

<b>COLLI PAOLO</b>	Presente
<b>GHIRELLI GIANCARLO</b>	Presente
<b>MINARDI DANIELA</b>	Presente
<b>FRIGGERI ANDREA</b>	Presente
<b>ZAVARONI CATERINA</b>	Presente
<b>ZAMBELLO STEFANIA</b>	Presente
<b>BALDI NANDA</b>	Presente
<b>GIROLDINI ILLER</b>	Presente
<b>ANGIANI GIULIO</b>	Assente
<b>FERRARI BARBARA</b>	Assente
<b>GOLINELLI DANIELE</b>	Presente
<b>ANGHINOLFI PATRIZIA</b>	Presente
<b>FICO GIUSEPPE</b>	Presente
<b>MEGNA ELISA LUIGINA</b>	Ass. giust.
<b>CALDINI MAURO</b>	Ass. giust.
<b>MONTANARI ELENA</b>	Presente
<b>DELMONTE GABRIELE</b>	Presente

Ne risultano presenti n.**13** e assenti n. **4**

Assessori non Consiglieri:

<b>FINETTI ALESSANDRA</b>	Presente
<b>MARCHETTI ANGELA</b>	Assente

Assiste il Dott. **GANDELLINI STEFANO** Segretario Comunale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente del Consiglio, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:



**La Presidente Minardi Daniela** indica il provvedimento in approvazione di cui al presente punto dell'ordine del giorno ricordando che il dibattito svolto di cui al punto numero 2 della odierna seduta è da intendersi riferito anche alla presente proposta di deliberazione.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l'Imposta Unica Comunale(IUC), all'interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti-TARI;
- che il comma 704 del suddetto art. 1 ha statuito l'abrogazione del tributo sui rifiuti e servizi (TARES) introdotto dall'art. 14 del DL 201/2011;

#### **RICHIAMATO** l'art. 1 della L. 147/2013 ed in particolare:

- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
- il comma 682, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, anche separatamente con riferimento alle sue componenti;
- il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

#### **VISTI**, altresì:

- **l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97** il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione "...";
- **il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388** il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- **l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267** il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- **il decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015** che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 30 luglio 2015;

**CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con modalità telematiche che sostituiscono la comunicazione cartacea e l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 comma 2 terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/97;

**RICHIAMATO** il "Regolamento per l'applicazione della TARI" approvato con delibera di C.C. n. 57 del 08.09.2014;

**ATTESO** che il Comune, in ragione della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997 sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n. 147/2013;

**CONSIDERATE** le disposizioni in materia di tassabilità delle superfici produttive di rifiuti speciali di cui al comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, così come modificato dal D.L. n. 16/2014, ed in particolare la risoluzione ministeriale n. 2/Df del 9 dicembre 2014 che ne ha fornito una interessante chiave di lettura;

**RITENUTO** di modificare il Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con delibera di C.C. n. 57 del 08.09.2015, apportando le modifiche di cui alla colonna A) - TESTO 2014 CON MODIFICHE (*in barrato le parti tolte/in grassetto le parti aggiunte*) dell'allegato "A" alla presente deliberazione;

**PRECISATO** che il rinvio a riferimenti normativi si intende effettuato in modalità dinamica;

**VISTO** il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di cui agli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

**ACQUISITO** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere del Revisore Unico per le previsioni regolamentari;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:**

**CONSIGLIERI PRESENTI - N. 13**

**VOTI FAVOREVOLI - N. 11**

**VOTI CONTRARI - N. 1 - Consigliere Elena Montanari del Gruppo Forza Italia - NCD**

**ASTENUTI - N. 1 - Consigliere Gabriele Delmonte del Gruppo Tradizione e Futuro**

#### **DELIBERA**

- Di modificare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione della Tari come da allegato "A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- Di dare atto che il Regolamento per l'applicazione della TARI, vigente dal 01/01/2015, risulta quello del testo in colonna B) "Testo definitivo 2015" dell'allegato "A";

- Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa, a norma dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite pubblicazione sul sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998, entro i termini di legge;

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**IN CONSIDERAZIONE** dell'urgenza che riveste l'esecuzione della presente deliberazione, ai fini del rispetto dei termini di pubblicazione;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:**

**CONSIGLIERI PRESENTI - N. 13**

**VOTI FAVOREVOLI - N. 11**

**VOTI CONTRARI - N. 1 - Consigliere Elena Montanari del Gruppo Forza Italia - NCD**

**ASTENUTI - N. 1 - Consigliere Gabriele Delmonte del Gruppo Tradizione e Futuro**

#### **D E L I B E R A**

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Oggetto: **IUC - COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO**

**Parere del Responsabile del Settore/ U.O. proponente,**  
*ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.*

Visto, si dà \_\_\_\_\_ PARERE FAVOREVOLE \_\_\_\_\_ in ordine alla regolarità tecnica.

Montecchio Emilia, il 07-07-2015

Il Responsabile del Settore/U.O.  
F.to *FILIPPI ROBERTA*

Note:

Oggetto: IUC - COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - MODIFICHE AL  
VIGENTE REGOLAMENTO

**Parere del Responsabile del Servizio Finanziario,**  
*ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.*

Visto, si dà \_\_\_\_\_ PARERE FAVOREVOLE \_\_\_\_\_ in ordine alla  
regolarità contabile.

*Montecchio Emilia, il 07-07-2015*

*Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
F.to FILIPPI ROBERTA*

Note:

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to MINARDI DANIELA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. GANDELLINI STEFANO

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 29-07-2015.

Montecchio Emilia, il 29-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. IACCHERI ELISA

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Montecchio Emilia, il 29-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. IACCHERI ELISA

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

**ATTESTA**

**- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:**

( ) E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs 267/2000.

( ) E' stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 29-07-2015 giorno di pubblicazione (art. 125, D.Lgs 267/2000).

**- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 07-08-2015**

( ) Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, co.4, D.Lgs 267/2000).

( ) Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co.3, D.Lgs 267/2000).

Montecchio Emilia, il 07-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. IACCHERI ELISA



**ALLEGATO "A"**

<p><b>A)</b></p> <p><b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i></p>	<p><b>B)</b></p> <p><b>TESTO DEFINITIVO 2015</b></p>
--	--

<p><b>COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA</b></p> <p><b><i>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI</i></b></p>	<p><b>COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA</b></p> <p><b><i>REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI</i></b></p>
--	--

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
---	---

<b>INDICE</b>  Art. 1 – Oggetto del Regolamento  Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo  Art. 3 – Soggetto attivo  Art. 4 – Soggetti passivi  Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo  Art. 6 – Esclusioni dal tributo  <del>Art 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali</del> <b>Determinazione della superficie per produzione di rifiuti speciali e per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali</b>  Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni  <del>Art. 9 – Agevolazioni-Fondo sociale</del> <b>Esenzioni e riduzioni per particolari condizioni sociali e/o economiche</b>  Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni  Art. 11 – Categorie di utenza  Art. 12 - Tariffe del tributo  Art. 13 – Riscossione	<b>INDICE</b>  Art. 1 – Oggetto del Regolamento  Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo  Art. 3 – Soggetto attivo  Art. 4 – Soggetti passivi  Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo  Art. 6 – Esclusioni dal tributo  Art 7 – Determinazione della superficie per produzione di rifiuti speciali e per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali  Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni  Art. 9 - Esenzioni e riduzioni per particolari condizioni sociali e/o economiche  Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni  Art. 11 – Categorie di utenza  Art. 12 - Tariffe del tributo  Art. 13 – Riscossione  Art. 14 – Dichiarazioni  Art. 15 – Tributo giornaliero
--	---

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
<p>Art. 14 – Dichiarazioni</p> <p>Art. 15 – Tributo giornaliero</p> <p>Art. 16 – Rimborsi e compensazione</p> <p>Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni</p> <p>Art. 18 - Dilazione del pagamento</p> <p>Art. 19 – Riscossione coattiva</p> <p>Art. 20 – Clausola di adeguamento</p> <p>Art. 21 – Disposizioni transitorie</p> <p>Art. 22 – Entrata in vigore del regolamento</p> <p><b>Art. 1 – Oggetto del regolamento</b></p> <p>1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (Imposta Unica Comunale – componente TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione della legge 27/12/2013 n. 147, del D.P.R. 27/4/1999 n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento</p>	<p>Art. 16 – Rimborsi e compensazione</p> <p>Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni</p> <p>Art. 18 - Dilazione del pagamento</p> <p>Art. 19 – Riscossione coattiva</p> <p>Art. 20 – Clausola di adeguamento</p> <p>Art. 21 – Disposizioni transitorie</p> <p>Art. 22 – Entrata in vigore del regolamento</p> <p><b>Art. 1 – Oggetto del regolamento</b></p> <p>1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (Imposta Unica Comunale – componente TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in attuazione della legge 27/12/2013 n. 147, del D.P.R. 27/4/1999 n. 158, e loro successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il</p>

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
---	---

<p>generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.</p> <p>3. La gestione dei rifiuti nel Comune di Montecchio Emilia è disciplinata da apposito Regolamento comunale del servizio.</p> <p><b>Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo</b></p> <p>1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p><del>2. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</del></p> <p><del>3. La continuità e prevalenza della parte di area è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.</del> <del>La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.</del></p> <p><del>4. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio</del></p>	<p>regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.</p> <p>3. La gestione dei rifiuti nel Comune di Montecchio Emilia è disciplinata da apposito Regolamento comunale del servizio.</p> <p><b>Art. 2 – Presupposto per l'applicazione del tributo</b></p> <p>1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p>
---	--

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
---	---

~~dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche~~

I commi 2 e 4 sono stati inseriti (opportunamente modificati) nell'art.7; il comma 3 viene eliminato

### **Art. 3 – Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **Art. 4 – Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il

### **Art. 3 – Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **Art. 4 – Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
<p>presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.</li><li>3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.</li><li>4. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.</li></ol> <p><b>Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo</b></p>	<p>presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.</li><li>3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.</li><li>4. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.</li></ol>

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
<p>1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;</li><li>b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;</li><li>c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;</li><li>d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;</li><li>e) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.</li><li>f) I locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.</li></ul> <p>2. Fino al completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la</p>	<p><b>Art. 5 – Locali ed aree oggetto del tributo</b></p> <p>1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;</li><li>b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;</li><li>c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;</li><li>d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;</li><li>e) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.</li><li>f) I locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.</li></ul> <p>2. Fino al completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la</p>

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b> <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b> <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
<p>toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. La superficie calpestabile per i fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro, per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta.</li><li>4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.</li></ol> <p><b>Art. 6 – Esclusioni dal tributo.</b></p>	<p>cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. La superficie calpestabile per i fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro, per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta.</li><li>4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.</li></ol>



## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
---	---

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

**Locali:**

- a) Locali di utenze domestiche inutilizzati, sgombri di arredi o privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali.
- b) Locali con utenze non domestiche sgombri di arredi o privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) che non sono utilizzati per chiusura o accertata sospensione di attività;
- c) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici, superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all'essiccazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- d) vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5;
- e) di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine

**Art. 6 – Esclusioni dal tributo.**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

**Locali:**

- a) Locali di utenze domestiche inutilizzati, sgombri di arredi o privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere autodichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali.
- b) Locali con utenze non domestiche sgombri di arredi o privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) che non sono utilizzati per chiusura o accertata sospensione di attività;
- c) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici, superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
<p>lavori;</p> <p>f) destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;</p> <p>g) delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;</p> <p>h) locali adibiti a ricoveri di attrezzi e mezzi utilizzati per l'attività agricola;</p> <p>i) balconi, porticati, tettoie e terrazze che non costituiscono aree operative di cui all'art. 5, comma 1, lett. b);</p> <p>j) parti comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva;</p> <p>k) locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;</p> <p>l) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;</p> <p>m) locali utilizzati direttamente dal Comune, destinati a servizi istituzionali</p> <p><b>Aree:</b></p> <p>a) impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;</p> <p>b) in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;</p> <p>c) zone di transito e di manovra;</p> <p>d) zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;</p> <p>e) balconi a sbalzo;</p> <p>f) aree in proprietà o locazione del Comune, destinate a servizi istituzionali.</p> <p>2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.</p> <p>3. Con riferimento agli impianti di</p>	<p>esclusivamente all'essicazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;</p> <p>d) vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5;</p> <p>e) di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;</p> <p>f) destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;</p> <p>g) delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;</p> <p>h) locali adibiti a ricoveri di attrezzi e mezzi utilizzati per l'attività agricola;</p> <p>i) balconi, porticati, tettoie e terrazze che non costituiscono aree operative di cui all'art. 5, comma 1, lett. b);</p> <p>j) parti comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva;</p> <p>k) locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;</p> <p>l) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;</p> <p>m) locali utilizzati direttamente dal Comune, destinati a servizi istituzionali</p> <p><b>Aree:</b></p> <p>a) impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;</p>

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
<p>distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione.</p> <p><del><b>Art 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali</b></del></p> <p><b>Art. 7 – Determinazione della superficie per produzione di rifiuti speciali e per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali</b></p> <p><b>1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La formazione di rifiuti speciali deve avvenire in via continuativa – con esclusione, quindi, di produzioni meramente occasionali – e prevalente, intendendosi che i rifiuti speciali devono rappresentare la parte nettamente predominante della produzione complessiva di rifiuti sulla superficie da detassare. La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto</b></p>	<p>b) in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;</p> <p>c) zone di transito e di manovra;</p> <p>d) zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;</p> <p>e) balconi a sbalzo;</p> <p>f) aree in proprietà o locazione del Comune, destinate a servizi istituzionali.</p> <p>2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.</p> <p>3. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione.</p> <p><b>Art. 7 – Determinazione della superficie per produzione di rifiuti speciali e per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali</b></p> <p><b>1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente</b></p>

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
---	---

<p><b>del tributo.</b> <b>Per usufruire dell'esclusione in oggetto gli interessati devono presentare, a pena di decadenza, la documentazione specificata al successivo articolo 14, c. 5, del presente Regolamento.</b></p> <p><b>2. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.</b></p> <p>3. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare al tributo risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;</li><li>▪ strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto</li></ul>	<p>rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La formazione di rifiuti speciali deve avvenire in via continuativa – con esclusione, quindi, di produzioni meramente occasionali – e prevalente, intendendosi che i rifiuti speciali devono rappresentare la parte nettamente predominante della produzione complessiva di rifiuti sulla superficie da detassare.</p> <p>La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.</p> <p>Per usufruire dell'esclusione in oggetto gli interessati devono presentare, a pena di decadenza, la documentazione specificata al successivo articolo 14, c. 5, del presente Regolamento.</p> <p>2. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.</p> <p>3. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora</p>
--	---

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
<p>riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;</li><li>▪ officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;</li><li>▪ elettrauto: 65%;</li><li>▪ caseifici e cantine vinicole: 55%;</li><li>▪ macellerie e pescherie: 75%;</li><li>▪ autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;</li><li>▪ officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;</li><li>▪ tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;</li><li>▪ laboratori fotografici o eliografici: 75%;</li><li>▪ produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;</li><li>▪ lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.</li></ul> <p><b>Al fine di attestare la contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, l'utente presenta, entro il 30 aprile, il modello MUD relativo all'anno precedente. E' facoltà del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere ulteriore documentazione in ordine alla circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra.</b></p> <p>4. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.</p>	<p>la superficie da assoggettare al tributo risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;</li><li>▪ strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;</li><li>▪ lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;</li><li>▪ officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;</li><li>▪ elettrauto: 65%;</li><li>▪ caseifici e cantine vinicole: 55%;</li><li>▪ macellerie e pescherie: 75%;</li><li>▪ autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;</li><li>▪ officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;</li><li>▪ tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;</li><li>▪ laboratori fotografici o eliografici: 75%;</li><li>▪ produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;</li><li>▪ lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.</li></ul> <p>Al fine di attestare la contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, l'utente presenta, entro il 30 aprile, il modello MUD relativo all'anno precedente. E' facoltà</p>

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
---	---

### **Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni**

1. Il tributo è ridotto al 50%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta con riferimento al servizio base (raccolta indifferenziata) superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero dal pagamento del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
3. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile della tariffa, da applicarsi in sede di versamento a conguaglio. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione entro i termini di cui all'art. 14 comma 4 all'ente gestore

del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere ulteriore documentazione in ordine alla circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra.

4. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

### **Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni**

1. Il tributo è ridotto al 50%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato, ma la distanza del punto più vicino di raccolta con riferimento al servizio base (raccolta indifferenziata) superi i 500 metri, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero dal pagamento del tributo. Nel caso in cui tale

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
<p>del servizio, che potrà verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.</p> <p>4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno solare non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 15 -"Tributo giornaliero".</p> <p>5. Per i locali delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tributo pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, <b>calcolata come disposto dall'art.11, comma 2, lettera b).</b></p> <p>6. Per i locali delle utenze domestiche non residenti per i quali non è possibile disattivare la fornitura dei servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) in quanto necessari per il mantenimento e la conservazione dell'immobile medesimo, è prevista l'applicazione del tributo limitatamente alla sola parte fissa (tariffa €/mq prevista per 1 componente) qualora e per il periodo in cui si documenti adeguatamente l'effettivo e permanente stato di non occupazione.</p> <p>7. Per le utenze non domestiche il tributo è ridotto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alle quantità di rifiuti</p>	<p>interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.</p> <p>3. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile della tariffa, da applicarsi in sede di versamento a conguaglio. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione entro i termini di cui all'art. 14 comma 4 all'ente gestore del servizio, che potrà verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.</p> <p>4. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno solare non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo viene calcolato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 15 - "Tributo giornaliero".</p> <p>5. Per i locali delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma</p>

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
<p>speciali assimilati che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo, comprova di avere avviato al riciclo medesimo. La quota variabile del tributo è ridotta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al riciclo e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria. La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 60% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico ed a cura e spesa del produttore.</p> <p>8. Per i soggetti esercenti attività agrituristiche, per le quali sia comprovata l'autorizzazione all'attività limitata nell'anno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile pari ad 1/365 del tributo dovuto per ogni giorno in cui l'attività è esclusa.</p> <p>9. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà</p>	<p>ricorrente è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione del tributo pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, calcolata come disposto dall'art.11, comma 2, lettera b).</p> <p>6. Per i locali delle utenze domestiche non residenti per i quali non è possibile disattivare la fornitura dei servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) in quanto necessari per il mantenimento e la conservazione dell'immobile medesimo, è prevista l'applicazione del tributo limitatamente alla sola parte fissa (tariffa €/mq prevista per 1 componente) qualora e per il periodo in cui si documenti adeguatamente l'effettivo e permanente stato di non occupazione.</p> <p>7. Per le utenze non domestiche il tributo è ridotto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo, comprova di avere avviato al riciclo medesimo. La quota variabile del tributo è ridotta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviati al riciclo e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria. La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 60% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al</p>



## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
---	---

<p>essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.</p> <p>10. Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perchè basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile se situati in zone ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere.</p> <p>.</p> <p><b>Art. 9 - Agevolazioni — Fondo sociale</b> <b>Esenzioni e riduzioni per particolari condizioni sociali e/o economiche</b></p> <p>1. E' costituito un fondo sociale per far fronte alle seguenti casistiche:</p> <p>a) esenzione totale della tariffa per l'abitazione occupata da persone in carico al Servizio sociale professionale con un Progetto sociale supportato da interventi economici;</p> <p>b) esclusione della parte variabile della tariffa per le abitazioni occupate esclusivamente da nuclei familiari composti da uno o due occupanti aventi entrambi più di 65 anni di età e con un I.S.E.E. non superiore a quello fissato annualmente con</p>	<p>riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico ed a cura e spesa del produttore.</p> <p>8. Per i soggetti esercenti attività agrituristiche, per le quali sia comprovata l'autorizzazione all'attività limitata nell'anno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile pari ad 1/365 del tributo dovuto per ogni giorno in cui l'attività è esclusa.</p> <p>9. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.</p> <p>10. Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perchè basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile se situati in zone ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità</p>
---	--

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
<p>delibera di Giunta.</p> <p>2. Le suddette agevolazioni saranno applicate su richiesta dell'interessato e con validità annuale; l'istanza per ottenere le agevolazioni, pertanto, deve essere <u>presentata al Comune</u>, che, se accettata, la trasmetterà all'ente gestore.</p> <p>3. La riduzione di cui al comma 1, lettera b), non è cumulabile con quelle previste per le utenze domestiche dal precedente articolo 8 (Riduzioni ed esenzioni).</p> <p>Nel caso di richiesta di più riduzioni da parte del medesimo soggetto, verrà applicata quella più favorevole.</p> <p><b>4. Per le utenze non domestiche, i soggetti che esercitano, a titolo principale, attività di bar e gelaterie (di cui alla categoria 18 dell'allegato "A"-Categorie di utenza), già in possesso del riconoscimento " Slot Free ER"rilasciato dal Comune di Montecchio Emilia ai sensi della legge Regionale N. 5 del 4 luglio 2013, che non hanno installato e non installeranno apparecchi di video poker, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 25% sulla parte variabile della tariffa del tributo.</b></p> <p><b>La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al Comune entro il 31 agosto dell'anno per il quale viene chiesta la riduzione, a pena di decadenza; se il termine cade di giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. In caso di disinstallazione di impianti, la riduzione decorre dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione: gli effetti della cessazione del beneficio decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione. Ai fini della</b></p>	<p>degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere.</p> <p><b>Art. 9 - Esenzioni e riduzioni per particolari condizioni sociali e/o economiche</b></p> <p>1. E' costituito un fondo sociale per far fronte alle seguenti casistiche: a) esenzione totale della tariffa per l'abitazione occupata da persone in carico al Servizio sociale professionale con un Progetto sociale supportato da interventi economici; b) esclusione della parte variabile della tariffa per le abitazioni occupate esclusivamente da nuclei familiari composti da uno o due occupanti aventi entrambi più di 65 anni di età e con un I.S.E.E. non superiore a quello fissato annualmente con delibera di Giunta.</p> <p>2. Le suddette agevolazioni saranno applicate su richiesta dell'interessato e con validità annuale; l'istanza per ottenere le agevolazioni, pertanto, deve essere <u>presentata al Comune</u>, che, se accettata, la trasmetterà all'ente gestore.</p> <p>3. La riduzione di cui al comma 1, lettera b), non è cumulabile con quelle previste per le utenze domestiche dal precedente articolo 8 (Riduzioni ed esenzioni).</p>

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
---	---

**verifica del termine di presentazione della richiesta e della dichiarazione di cui sopra fa fede la data di protocollazione.**

### **Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni**

In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

### **Art. 11 – Categorie di utenza**

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
  - a) Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
  - b) Per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le

Nel caso di richiesta di più riduzioni da parte del medesimo soggetto, verrà applicata quella più favorevole.

4. Per le utenze non domestiche, i soggetti che esercitano, a titolo principale, attività di bar e gelaterie (di cui alla categoria 18 dell'allegato "A"-Categorie di utenza), già in possesso del riconoscimento " Slot Free ER"rilasciato dal Comune di Montecchio Emilia ai sensi della legge Regionale N. 5 del 4 luglio 2013, che non hanno installato e non installeranno apparecchi di video poker, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 25% sulla parte variabile della tariffa del tributo. La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al Comune entro il 31 agosto dell'anno per il quale viene chiesta la riduzione, a pena di decadenza; se il termine cade di giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. In caso di disinstallazione di impianti, la riduzione decorre dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione: gli effetti della cessazione del beneficio decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione. Ai fini della verifica del termine di presentazione della richiesta e della dichiarazione di cui sopra fa fede la data di protocollazione.

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
---	---

<p>comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.</p> <p>2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:</p> <p>a) <u>domestiche residenti</u>; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero;</li><li>• attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza;</li></ul> <p>Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.</p> <p>Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero</p>	<p><b>Art. 10 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni</b></p> <p>In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.</p> <p><b>Art. 11 – Categorie di utenza</b></p> <p>1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:</p> <p>a) Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;</p> <p>b) Per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.</p> <p>2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:</p>
--	---

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
---	---

<p>complessivo degli occupanti l'alloggio.</p> <p>b) <u>domestiche non residenti</u>; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza in altra unità immobiliare o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un <i>numero fisso di occupanti pari a due</i> nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.</p> <p><b>c) domestiche non residenti con consumi di solo mantenimento, di cui all'art.8 comma 6: sono quelle che non vengono occupate e dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce e gas) di solo mantenimento. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a uno.</b></p> <p>3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea</p>	<p>a) <u>domestiche residenti</u>; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero;</li><li>• attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza;</li></ul> <p>Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti.</p> <p>Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri soggetti estranei al nucleo anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.</p> <p>b) <u>domestiche non residenti</u>; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza in altra unità immobiliare o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un <i>numero fisso di</i></p>
--	---

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
<p>potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.</p> <p><b>4.</b> Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.</p> <p><b>Art. 12 - Tariffe del tributo</b></p> <p>1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.</p> <p>2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, è articolata per categorie, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50</p>	<p><i>occupanti pari a due</i> nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.</p> <p>c) domestiche non residenti con consumi di solo mantenimento, di cui all'art.8 comma 6: sono quelle che non vengono occupate e dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce e gas) di solo mantenimento. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a uno.</p> <p>3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.</p> <p>4. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica</p>

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
<p>per cento, nonchè non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.</p> <p>3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.</p> <p>4. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore.</p> <p><b>5. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno di competenza entro i 60 giorni precedenti la scadenza prevista per il pagamento della prima rata, per la stessa il tributo sarà calcolato nella misura del 50% del dovuto applicando le tariffe e i criteri previsti per l'anno precedente, con successivo conguaglio, da operarsi nella seconda rata, rispetto alle tariffe per l'anno di competenza definitivamente approvate.</b></p>	<p>con riferimento all'attività prevalente.</p> <p><b>Art. 12 - Tariffe del tributo</b></p> <p>1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.</p> <p>2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, è articolata per categorie, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere,</p>

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
<p><b>Art. 13 – Riscossione</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il versamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.</li><li>2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:<ol style="list-style-type: none"><li>a) 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;</li><li>b) 30 novembre: è liquidato il periodo luglio – dicembre.</li></ol>Per l'anno 2014 la prima rata di acconto TARI è liquidata, con scadenza di pagamento al 30.06.2014, per un ammontare pari al 50% dell'importo complessivamente dovuto a titolo di Tares 2013 e tributo provinciale, esclusa la maggiorazione statale per servizi indivisibili, con relativo scomputo dalla successiva rata in scadenza al 30 novembre relativa al periodo gennaio-dicembre;</li><li>3. Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 15.</li></ol>	<p>per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonchè non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.</li><li>4. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore.</li><li>5. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno di competenza entro i 60 giorni precedenti la scadenza prevista per il</li></ol>



## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
---	---

### Art. 14 – Dichiarazioni

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla Tari, ovvero da modificare o cessare, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro 45 giorni dalla data dell'evento. Per il solo anno 2014 in via transitoria non si dà luogo ad applicazione di sanzioni per le dichiarazioni pervenute oltre il termine purchè entro il 31 gennaio 2015.
2. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune o il concessionario rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.
3. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo.
4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate entro il ~~31 gennaio~~ **31 marzo**

pagamento della prima rata, per la stessa il tributo sarà calcolato nella misura del 50% del dovuto applicando le tariffe e i criteri previsti per l'anno precedente, con successivo conguaglio, da operarsi nella seconda rata, rispetto alle tariffe per l'anno di competenza definitivamente approvate.

### Art. 13 – Riscossione

1. Il versamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.
2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
  - a) 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
  - b) 30 novembre: è liquidato il periodo luglio – dicembre.

Per l'anno 2014 la prima rata di acconto TARI è liquidata, con scadenza di pagamento al 30.06.2014, per un ammontare pari al 50% dell'importo complessivamente dovuto a titolo di

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
---	---

dell'anno successivo corredate di idonea documentazione; gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato qualora oggettivamente documentabile. Il contribuente che intende far valere agevolazioni o riduzioni o esclusioni di eventi autocertificati con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione/comunicazione è tenuto a presentare la stessa entro 30 giorni dall'evento.

5. ~~L'applicazione delle percentuali di riduzione di cui all'art. 7 nonché l'esenzione di superfici determinate ai sensi dell'art. 2 sono riconosciute a condizione che il produttore dichiari a pena di decadenza l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. La dichiarazione dovrà indicare le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codice CER. E' facoltà del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere documentazione in ordine alle circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, ed ove fosse riscontrata la non produzione dei rifiuti speciali, sarà disposta la decadenza dal~~ ~~beneficio.~~

**L'esenzione di superfici determinate ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2, è riconosciuta, a condizione che il produttore dichiari annualmente, l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente allegando la seguente documentazione:**

- a) richiesta di detassazione predisposta su apposita modulistica, corredata dalla seguente documentazione:**
- **planimetria in scala adeguata (1:200 – 1:500) con evidenziazione ed indicazione della parte di area**

Tares 2013 e tributo provinciale, esclusa la maggiorazione statale per servizi indivisibili, con relativo scomputo dalla successiva rata in scadenza al 30 novembre relativa al periodo gennaio-dicembre;

3. Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, salvo quanto previsto all'art. 15.

### **Art. 14 – Dichiarazioni**

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare al Comune o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario apposita dichiarazione delle superfici da assoggettare alla Tari, ovvero da modificare o cessare, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro 45 giorni dalla data dell'evento. Per il solo anno 2014 in via transitoria non si dà luogo ad applicazione di sanzioni per le dichiarazioni pervenute oltre il termine purchè entro il 31 gennaio 2015.
2. All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune o il concessionario rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.
3. La dichiarazione produce effetti dalla

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
---	---

<p>dove vengono prodotti i rifiuti speciali non assimilabili e delle destinazioni d'uso dei locali;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ relazione con descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani;</li><li>▪ relazione descrittiva dell'attività di produzione svolta;</li><li>▪ copia schede di denuncia Catasto Rifiuti;</li></ul> <p>b) successivamente, ed entro il 30 aprile di ogni anno, fornire idonea documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali non assimilabili, rinnovando apposita richiesta di detassazione ed allegando alla stessa i formulari di trasporto dei rifiuti di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) con relativa ricevuta di presentazione.</p> <p>La dichiarazione e gli allegati di cui al periodo precedente devono essere presentati, a pena di decadenza, ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo; in mancanza, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.</p> <p>Il soggetto gestore del tributo effettuerà preventivamente il controllo in ordine alle circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra e potrà richiedere ulteriore documentazione e disporre, informando preventivamente entro un congruo termine il soggetto interessato, il sopralluogo nei locali di svolgimento dell'attività.</p> <p>6. L'applicazione della riduzione di cui al comma 7 dell'art. 8 è consentita a condizione che gli interessati presentino entro il <b>31 gennaio</b> 30 aprile dell'anno successivo, una dichiarazione redatta su modello predisposto dal</p>	<p>data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari al calcolo del tributo.</p> <p>4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate entro il <b>31 marzo</b> dell'anno successivo corredate di idonea documentazione; gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato qualora <u>oggettivamente</u> documentabile. Il contribuente che intende far valere agevolazioni o riduzioni o esclusioni di eventi <u>autocertificati</u> con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione/comunicazione è tenuto a presentare la stessa entro 30 giorni dall'evento.</p> <p>5. L'esenzione di superfici determinate ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2, è riconosciuta, a condizione che il produttore dichiari annualmente, l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente allegando la seguente documentazione:</p> <p>a) richiesta di detassazione predisposta su apposita modulistica, corredata dalla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ planimetria in scala adeguata (1:200 – 1:500) con evidenziazione ed indicazione della parte di area dove vengono prodotti i rifiuti speciali non assimilabili e delle destinazioni d'uso dei locali;</li><li>▪ relazione con descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani;</li><li>▪ relazione descrittiva dell'attività di produzione svolta;</li><li>▪ copia schede di denuncia Catasto Rifiuti;</li></ul>
--	--

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
<p>Comune, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti. Su richiesta del Comune o del gestore, il produttore che ha beneficiato dell'esenzione deve presentare documentazione attestante l'attività svolta dal soggetto incaricato del riciclo dei rifiuti (dichiarazione MUD, formulari di identificazione, registri di carico e scarico).</p> <p>7. L'agevolazione prevista al comma 10 dell'art. 8 è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune o dal gestore, contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;</li><li>b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;</li><li>c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie. Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.</li></ul>	<p>b) successivamente, ed entro il 30 aprile di ogni anno, fornire idonea documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali non assimilabili, rinnovando apposita richiesta di detassazione ed allegando alla stessa i formulari di trasporto dei rifiuti di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 e copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) con relativa ricevuta di presentazione. La dichiarazione e gli allegati di cui al periodo precedente devono essere presentati, a pena di decadenza, ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo; in mancanza, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Il soggetto gestore del tributo effettuerà preventivamente il controllo in ordine alle circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra e potrà richiedere ulteriore documentazione e disporre, informando preventivamente entro un congruo termine il soggetto interessato, il sopralluogo nei locali di svolgimento dell'attività.</p> <p>6. L'applicazione della riduzione di cui al comma 7 dell'art. 8 è consentita a condizione che gli interessati presentino entro il <b>30 aprile</b> dell'anno successivo, una dichiarazione redatta su modello predisposto dal Comune, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti. Su richiesta del Comune o del gestore, il produttore che ha beneficiato</p>

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
---	---

8. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzione del tributo o di esclusioni di superfici già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche ai fini della determinazione di quanto dovuto.

### **Art. 15 – Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo calcolato sulla base dei dati risultanti da atti autorizzativi o comunicazioni agli atti del Comune, da effettuarsi con le modalità

dell'esenzione deve presentare documentazione attestante l'attività svolta dal soggetto incaricato del riciclo dei rifiuti (dichiarazione MUD, formulari di identificazione, registri di carico e scarico).

7. L'agevolazione prevista al comma 10 dell'art. 8 è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune o dal gestore, contenente:
  - a) i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
  - b) l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
  - c) la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie. Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.
8. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzione del tributo o di esclusioni di superfici già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche ai fini della determinazione di quanto dovuto.

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
---	---

e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di €. 2,50.

### **Art. 16 – Rimborsi e compensazione**

1. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di

### **15 – Tributo giornaliero**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
---	---

<p>rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.</p> <p>5. In caso di affidamento in concessione le richieste di cui ai commi precedenti vanno presentate al concessionario.</p> <p>6. Non si rimborsano le somme inferiori ad €.12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 15, non si rimborsano le somme inferiori ad €. 2,50.</p> <p><b>Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni</b></p> <p>1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 27.12.2013 e nell'art. 1, commi 161 e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione il</p>	<p>a tariffa giornaliera.</p> <p>2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.</p> <p>3. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.</p> <p>4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo calcolato sulla base dei dati risultanti da atti autorizzativi o comunicazioni agli atti del Comune, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.</p> <p>5. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di €. 2,50.</p> <p><b>Art. 16 – Rimborsi e compensazione</b></p> <p>1. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua</p>
---	---

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
<p>funzionario responsabile è nominato dal concessionario.</p> <p>3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.</p> <p>4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune ovvero il concessionario provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.</p> <p>5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p>	<p>presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.</p> <p>2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.</p> <p>3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.</p> <p>4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.</p> <p>5. In caso di affidamento in concessione le richieste di cui ai commi precedenti vanno presentate al concessionario.</p> <p>6. Non si rimborsano le somme inferiori ad €.12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 15, non si rimborsano le somme inferiori ad €. 2,50.</p>



## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
---	---

6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Comune che ha partecipato a tale attività.

### **Art. 18 - Dilazione del pagamento**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente,

### **Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 27.12.2013 e nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.  
In caso di affidamento in concessione il funzionario responsabile è nominato dal concessionario.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
<p>può concedere, nelle ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario o risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.</p> <p>2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.</p> <p>3. Per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad €. 100,00, con rate mensili costanti non inferiori ad €. 50,00 cadauna fino ad esaurimento del tributo dovuto, in presenza di componenti o nuclei con i seguenti requisiti, sussistenti alla data della richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ lavoratori in cassa integrazione ordinaria o straordinaria o assimilabili, ovvero in contratto di solidarietà, con riduzione oraria superiore al 30%;</li><li>▪ lavoratori in mobilità dopo il 1/1/2009;</li><li>▪ disoccupati con riduzione dell'attività aziendale o per chiusura di unità produttiva dopo il 1/1/2009 e c.d. "esodati";</li><li>▪ disoccupati con contratti a tempo determinato o assimilabili superiori a sei mesi, cessati dopo il 1/1/2009;</li><li>▪ famiglie con particolari situazioni di disagio socio sanitario ed economico in carico ai</li></ul>	<p>almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.</p> <p>4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune ovvero il concessionario provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.</p> <p>5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p> <p>6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.</p> <p>7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.</p>

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
<p>servizi sociali;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 7.500,00</li></ul> <p>4. Per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad €. 1.000,00, con rate mensili costanti non inferiori ad €. 500,00 cadauna fino ad esaurimento del tributo dovuto, dietro idonea documentazione che dimostri:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ lo stato di obiettiva difficoltà dell'attività aziendale, che sia rilevabile attraverso la documentazione contabile dell'utente, o altra documentazione idonea;</li><li>▪ una carenza verificabile di risorse liquide per far fronte al pagamento nelle scadenze previste dal regolamento.</li></ul> <p>5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento, e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.</p> <p>6. In caso di mancato pagamento di tre rate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;</li><li>b) l'intero importo ancora dovuto è</li></ul>	<p>8. Le sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.</p> <p>9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.</p> <p>10. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Comune che ha partecipato a tale attività.</p> <p><b>Art. 18 - Dilazione del pagamento</b></p> <p>1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario o risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla</p>

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
<p>immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione; c) l'importo non può più essere rateizzato.</p> <p><b>Art. 19 – Riscossione coattiva</b></p> <p>1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.</p> <p><b>Art. 20 – Clausola di adeguamento</b></p> <p>1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.</p> <p>2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.</p> <p><b>Art. 21 – Disposizioni transitorie</b></p> <p>1. Il comune o il soggetto gestore eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tia 2) e della TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.</p> <p><b>Art. 22 - Entrata in vigore del regolamento</b></p> <p>1. Le disposizioni del presente Regolamento, <b>nel testo così modificato</b>, entrano in vigore dal 1° gennaio 2015.</p>	<p>presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.</p> <p>2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.</p> <p>3. Per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad €. 100,00, con rate mensili costanti non inferiori ad €. 50,00 cadauna fino ad esaurimento del tributo dovuto, in presenza di componenti o nuclei con i seguenti requisiti, sussistenti alla data della richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ lavoratori in cassa integrazione ordinaria o straordinaria o assimilabili, ovvero in contratto di solidarietà, con riduzione oraria superiore al 30%;</li><li>▪ lavoratori in mobilità dopo il 1/1/2009;</li><li>▪ disoccupati con riduzione dell'attività aziendale o per chiusura di unità produttiva dopo il 1/1/2009 e c.d. "esodati";</li><li>▪ disoccupati con contratti a tempo determinato o assimilabili superiori a sei mesi, cessati dopo il 1/1/2009;</li><li>▪ famiglie con particolari situazioni di disagio socio sanitario ed economico in carico ai servizi sociali;</li><li>▪ nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 7.500,00</li></ul> <p>4. Per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di avvisi di pagamento di importo non</p>

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
---	---

Allegato "A"

### CATEGORIE DI UTENZA

Categoria	UTENZE NON DOMESTICHE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Esposizioni, autosaloni
6	Alberghi con ristorante
7	Alberghi senza ristorante
8	Case riposo, collegi e convitti
9	Ospedali e case di cura
10	Uffici, agenzie, studi professionali, banche
11	Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati
12	Banchi di mercato beni durevoli

inferiore ad €. 1.000,00, con rate mensili costanti non inferiori ad €. 500,00 cadauna fino ad esaurimento del tributo dovuto, dietro idonea documentazione che dimostri:

- lo stato di obiettiva difficoltà dell'attività aziendale, che sia rilevabile attraverso la documentazione contabile dell'utente, o altra documentazione idonea;
- una carenza verificabile di risorse liquide per far fronte al pagamento nelle scadenze previste dal regolamento.

5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento, e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

6. In caso di mancato pagamento di tre rate:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

## ALLEGATO "A"

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
---	---

13	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	<b>Art. 19 – Riscossione coattiva</b>  1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.  <b>Art. 20 – Clausola di adeguamento</b>  1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. 2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.  <b>Art. 21 – Disposizioni transitorie</b>  1. Il comune o il soggetto gestore eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tia 2) e della TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.  <b>Art. 22 - Entrata in vigore del regolamento</b>  1. Le disposizioni del presente Regolamento, nel testo così modificato, entrano in vigore dal 1° gennaio 2015.
14	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	
15	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	
16	Attività artigianali e industriali con capannoni di produzione	
17	Pubblici esercizi classe A (ristoranti, pizzerie, ..)	
18	Bar, caffè, pasticceria	
19	Attività commerciali per la vendita di beni alimentari e fiori e piante	
20	Supermercati e ipermercati per la vendita di generi misti	
21	Banchi di mercato generi alimentari	
22	Discoteche, night club	
<b>UTENZE DOMESTICHE</b>		
Famiglie di 1 componente		
Famiglie di 2 componenti		
Famiglie di 3 componenti		
Famiglie di 4 componenti		
Famiglie di 5 componenti		
Famiglie di =>6 componenti		

**ALLEGATO "A"**

<p><b>A)</b></p> <p><b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b>  <i>In barrato le parti tolte</i>  <i>In grassetto le parti aggiunte</i></p>	<p><b>B)</b></p> <p><b>TESTO DEFINITIVO 2015</b></p>
--	--

	<p>Allegato "A"</p> <p style="text-align: center;"><b>CATEGORIE DI UTENZA</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Categoria</th> <th style="width: 85%;">UTENZE NON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Musei, biblioteche, scuole di culto</td></tr> <tr><td>2</td><td>Cinematografi e teatri</td></tr> <tr><td>3</td><td>Autorimesse e magazzini s diretta</td></tr> <tr><td>4</td><td>Campeggi, distributori ca sportivi</td></tr> <tr><td>5</td><td>Esposizioni, autosaloni</td></tr> <tr><td>6</td><td>Alberghi con ristorante</td></tr> <tr><td>7</td><td>Alberghi senza ristorante</td></tr> <tr><td>8</td><td>Case riposo, collegi e co</td></tr> <tr><td>9</td><td>Ospedali e case di cura</td></tr> <tr><td>10</td><td>Uffici, agenzie, studi pr</td></tr> <tr><td>11</td><td>Attività commerciali per alimentari non altrimenti</td></tr> <tr><td>12</td><td>Banchi di mercato beni du</td></tr> <tr><td>13</td><td>Attività artigianali tipo barbiere, estetista</td></tr> <tr><td>14</td><td>Attività artigianali tipo idraulico, fabbro, elettr</td></tr> <tr><td>15</td><td>Carrozzeria, autofficina,</td></tr> <tr><td>16</td><td>Attività artigianali e in di produzione</td></tr> <tr><td>17</td><td>Pubblici esercizi classe (ristoranti, pizzerie, ..)</td></tr> <tr><td>18</td><td>Bar, caffè, pasticceria</td></tr> <tr><td>19</td><td>Attività commerciali per alimentari e fiori e pian</td></tr> <tr><td>20</td><td>Supermercati e ipermercat generi misti</td></tr> <tr><td>21</td><td>Banchi di mercato generi</td></tr> <tr><td>22</td><td>Discoteche, night club</td></tr> </tbody> </table>  <p style="text-align: right;"><b>UTENZE D</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>Famiglie di 1 componente</td></tr> <tr><td>Famiglie di 2 componenti</td></tr> </table>	Categoria	UTENZE NON	1	Musei, biblioteche, scuole di culto	2	Cinematografi e teatri	3	Autorimesse e magazzini s diretta	4	Campeggi, distributori ca sportivi	5	Esposizioni, autosaloni	6	Alberghi con ristorante	7	Alberghi senza ristorante	8	Case riposo, collegi e co	9	Ospedali e case di cura	10	Uffici, agenzie, studi pr	11	Attività commerciali per alimentari non altrimenti	12	Banchi di mercato beni du	13	Attività artigianali tipo barbiere, estetista	14	Attività artigianali tipo idraulico, fabbro, elettr	15	Carrozzeria, autofficina,	16	Attività artigianali e in di produzione	17	Pubblici esercizi classe (ristoranti, pizzerie, ..)	18	Bar, caffè, pasticceria	19	Attività commerciali per alimentari e fiori e pian	20	Supermercati e ipermercat generi misti	21	Banchi di mercato generi	22	Discoteche, night club	Famiglie di 1 componente	Famiglie di 2 componenti
Categoria	UTENZE NON																																																
1	Musei, biblioteche, scuole di culto																																																
2	Cinematografi e teatri																																																
3	Autorimesse e magazzini s diretta																																																
4	Campeggi, distributori ca sportivi																																																
5	Esposizioni, autosaloni																																																
6	Alberghi con ristorante																																																
7	Alberghi senza ristorante																																																
8	Case riposo, collegi e co																																																
9	Ospedali e case di cura																																																
10	Uffici, agenzie, studi pr																																																
11	Attività commerciali per alimentari non altrimenti																																																
12	Banchi di mercato beni du																																																
13	Attività artigianali tipo barbiere, estetista																																																
14	Attività artigianali tipo idraulico, fabbro, elettr																																																
15	Carrozzeria, autofficina,																																																
16	Attività artigianali e in di produzione																																																
17	Pubblici esercizi classe (ristoranti, pizzerie, ..)																																																
18	Bar, caffè, pasticceria																																																
19	Attività commerciali per alimentari e fiori e pian																																																
20	Supermercati e ipermercat generi misti																																																
21	Banchi di mercato generi																																																
22	Discoteche, night club																																																
Famiglie di 1 componente																																																	
Famiglie di 2 componenti																																																	

**ALLEGATO "A"**

<b>A)</b>  <b>TESTO 2014 CON MODIFICHE</b> <i>In barrato le parti tolte</i> <i>In grassetto le parti aggiunte</i>	<b>B)</b>  <b>TESTO DEFINITIVO 2015</b>
---	---

	Famiglie di 3 componenti
	Famiglie di 4 componenti
	Famiglie di 5 componenti
	Famiglie di =>6 componenti